

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI

Composta dai seguenti magistrati:

dr. Annalisa Gianfelice	Presidente
dr. Paola De Nisco	Consigliere rel.
dr. Vito Savino	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al n° /24 del ruolo generale e promossa

DA

BANCA , in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i.), e SPV S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i.), quest'ultima a mezzo della mandataria SERVICER S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i.), rappresentate e difese, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. i e dall'avv. , come da mandato in calce all'atto di citazione in appello;

- appellante-

CONTRO

SOCIETA' DEBITRICE

, in persona del legale rappresentante pro

tempore (c.f./p.i.), elettivamente domiciliata in Corso presso

lo studio dell'avv. , che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla

comparsa di costituzione e risposta;

- appellato-

OGGETTO

Appello avverso la sentenza n. del 4-5/4/2024 pronunciata dal Tribunale di Ancona

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'appellante: Piaccia all'Ecc.mo Corte d'Appello di Ancona, *contrariis reiectis*, in riforma della sentenza n. /2024 Tribunale di Ancona, respingere l'opposizione avversaria al decreto ingiuntivo n.

/2020 del Tribunale di Ancona e, per l'effetto, confermare lo stesso in ogni sua parte o, in subordine, condannare SOCIETA' DEBITRICE , con sede a

(), via n. , C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di SPV S.R.L., in persona del legale rappresentante legale protempore, per mezzo della mandataria SERVICER , o, in ulteriore subordine, in favore di

BANCA , della somma di € 339.130,79 o quella maggiore o minore che verrà accertata; oltre interessi ai tassi contrattualmente previsti, entro i limiti di cui alla L. 108/96, dal 12.02.2020 al saldo.

Si chiede che controparte venga condannata a rimborsare alle appellanti la somma di € 6.557,19 per ciascuna, dalle stesse pagata al CTU di primo grado in adesione al provvedimento di liquidazione del giudice, come da fatture allegate.

Si chiede, in ogni caso, l'annullamento della condanna alla refusione delle spese relative alla consulenza di parte avversaria, in quanto controparte non ha mai spiegato alcuna domanda per ottenerne il rimborso, né ha prodotto documenti volti a provare la spesa sostenuta e a consentire al giudice di valutare la congruità della stessa rispetto all'opera svolta.

Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Per l'appellato: In via principale, nel merito, respingere l'appello proposto avverso la sentenza appellata n. /2024 del Tribunale di Ancona depositata il 05/04/2024 e notificata il 09/04/2024 perché infondato in fatto e in diritto confermando in ogni sua parte la sentenza appellata, con vittoria di spese ed onorario, e ulteriore condanna anche per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. in relazione al perdurante rifiuto a voler spontaneamente cancellare, in esecuzione delle statuizione di primo grado, l'iscrizione ipotecaria presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare Ufficio Provinciale di Pesaro, Registro Generale n. 9922, Registro particolare n. 1654, Presentazione n. 18 dell'8 ottobre 2020 avente ad oggetto il decreto ingiuntivo opposto.

In via graduata, per la sola ipotesi di accoglimento dei primi due motivi di appello:

-**in via preliminare di rito** dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. /2020 del Tribunale di Ancona, perché in relazione di litispendenza/continenza con il giudizio n. /2019 R.G. Tribunale di Ancona, relativamente al contratto di prestito n. (già n.), e in subordine accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. /2020 del Tribunale di Ancona, per carenza/insufficienza di prova scritta o comunque per invalidità dello stesso rispetto ai requisiti di legge;

-in via principale, nel merito, in caso di rigetto delle richieste di cui sopra, accertare e dichiarare, senza alcun'inversione dell'onere della prova, la nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito azionato *ex adverso*, con vittoria di spese, compenso professionale e rimborso forfetario spese generali in ragione del 15%, oltre CAP e IVA come per legge, del presente giudizio;

-in via subordinata istruttoria: si chiede che venga disposta Consulenza tecnica d'ufficio, e, senza con ciò invertire l'onere della prova, che venga ordinata alla banca la produzione del contratto di apertura del conto n. 9119 e di tutte le variazioni contrattuali successive e di tutti gli estratti conto concernenti il suddetto corrente ordinario principale n. 9119 unitamente alle prove dell'avvenuto invio al cliente di tali estratti conto, nonché l'ammissione della seguente prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della parte avversaria sul capitolo specificamente riportato.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona in accoglimento dell'opposizione proposta da Impresa Costruzioni Mentucci Aldo s.r.l. avverso il DI n. /2020, emesso nei suoi confronti ed in favore di BANCA INCORPORATA (fusa per incorporazione in BANCA) per il pagamento della complessiva somma di € 339.130,79 (di cui € 236.775,45 quale saldo negativo del conto anticipi n. acceso presso Banca OMISSIS ed € 102.355,34 quale residuo prestito concesso da Banca OMISSIS i, società alle quali era succeduta per fusione per incorporazione BANCA INCORPORATA), ha revocato la predetta ingiunzione e ha condannato la Banca opposta al pagamento in favore dell'opponente della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 96 cpv c.p.c. e a rimborso delle spese legali e di CTU.

In particolare, il Tribunale:

in relazione al saldo del conto anticipi ha ritenuto *“pacifico”* tra le parti *“che il conto in esame era destinato a confluire nel conto senza possibilità di operazioni autonome, e gli interessi e le valute erano esclusivamente girocontate nel conto principale”*, sicché nella specie *“il saldo passivo del c.d. conto per anticipo fatture non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, onde non si giustifica la pretesa creditoria di nessuna delle parti del rapporto, ove fondata su di uno solo di detti conti”*, risultando il rapporto tra i due conti inscindibile senza necessità di individuare necessariamente un collegamento negoziale;

sempre in relazione al saldo del conto anticipi ha altresì rilevato che *“la fattura n 4 ... potrebbe in teoria essere valorizzata solo per il rapporto anticipato, pari ad euro 120.620,64; non per il rapporto anticipabile, pari ad euro 242.694, 09; ma dallo stesso documento bene si evince che tutto va a scomputo del fido riconosciuto nel conto principale, accordato per euro 785.000,00, ed oggetto di separato giudizio. Ne consegue, non essendo stata limitata la domanda a quanto potrebbe risultare dal documento n 4 depositato nel giudizio di opposizione ma a conferma del decreto ingiuntivo e non come*

oggetto di separata domanda riconvenzionale autonoma, che il decreto ingiuntivo in parte qua deve essere sicuramente revocato”;

in relazione al finanziamento ha accertato: “con il taeg corretto a penna in quanto fu inserita, secondo parte opposta erroneamente, la cauzione Confidi, una correzione così importante su un elemento essenziale del contratto avrebbe avuto bisogno di una firma di approvazione del cliente; così non si ha alcuna garanzia che il contratto sia stato firmato e poi successivamente corretto, senza che il Cliente ne abbia avuta contezza alcuna. Tanto più che nemmeno si ha contezza con quale tasso sia stata effettuata la simulazione sotto evidenziata, in caso di applicazioni delle condizioni indicate e di mantenimento del medesimo valore dei tassi ipotizzati per tutta la durata del finanziamento”;

inoltre, premesso che ove “il mutuo sia stato erogato solo per ripianare un passivo di c/c in realtà inesistente perché frutto dell'applicazione di clausole illegittime, tale collegamento negoziale comporterà che il contratto di mutuo risentirà della nullità derivata dall'applicazione di clausole illegittime al contratto di c/c cui è collegato e quindi sarà nullo per difetto di causa”, ha rilevato che “sulla validità del conto, sempre intestato al Cliente opponente, 8658, l'opposta non ha preso posizione alcuna; si è limitata ad affermare, negando qualsiasi collegamento negoziale, che sono precluse qui l'esame di eccezioni relative al conto 8658”, per cui per tale motivo il decreto ingiuntivo doveva essere revocato anche in parte qua;

ha quindi condannato parte opposta al “risarcimento per responsabilità aggravata da iscrizione ipotecaria, per decreti ingiuntivi richiesti nella consapevolezza che i rapporti principali erano in discussione altrove, e così moltiplicando senza necessità titoli ed azioni, che si stima di poter individuare in 10 mila euro”;

ed infine ha rigettato l'istanza di estromissione per BANCA “essendo la responsabilità aggravata genetica”.

BANCA e la cessionaria SPV s.r.l. hanno proposto appello, impugnando: 1) il capo della sentenza con il quale il giudice ha affermato che il conto anticipi n. non sarebbe autonomo

rispetto al conto corrente di regolamento n. _____, quindi la banca non avrebbe potuto chiedere il rimborso delle somme anticipate prescindendo dal saldo di conto corrente: 2) il capo della sentenza con il quale il giudice ha revocato il decreto ingiuntivo in relazione al credito derivante dal prestito n. _____

per essere stato corretto a penna il TAEG e per essere il mutuo finalizzato a ripianare uno scoperto nel conto corrente n. _____, in relazione ai cui contestati addebiti illegittimi, la banca non avrebbe mai preso posizione; 3) il capo della sentenza di condanna alle spese e alla condanna ex art. 96 c.p.c., emessa a carico di BANCA _____ e SPV S.r.l.. Reiterata la confutazione degli ulteriori motivi di opposizione non esaminati dal Tribunale, ha quindi concluso come in epigrafe.

La s.r.l. SOCIETA' DEBTRICE _____ ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto e reiterando specificamente tutte le eccezioni svolte in sede di opposizione a DI.

Il primo motivo di impugnazione, con il quale si censura il capo di sentenza che ha rigettato la domanda avanzata in via monitoria riferita al saldo negativo del conto anticipi, non appare meritevole di accoglimento.

Assumono parti appellanti la non corretta interpretazione della domanda proposta e la conseguente errata applicazione dei principi in materia di onere probatorio. In particolare, affermano che la Banca ha agito per *“il recupero del solo importo facciale di una fattura anticipata alla propria cliente”* e cioè della fattura n. _____/2016 di € 363.314,51, emessa dalla società appellata nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Toscana – Marche – Umbria (cfr. doc. 4 nel fascicolo di quest'ultima), in relazione alla quale aveva anticipato (versandoli sul conto corrente n. 9119, cfr. doc. 7 ibidem) i seguenti importi: € 120.620,41 ed € 19.995,46, con valuta 26/02/2016; € 20.708,92, con valuta 17/03/2016; € 58.130,32, con valuta 24/03/2016, per un totale di € 219.445,11, maggiorato di interessi legali fino al 10/02/2020. Aggiungono che il conto corrente n. _____ è estraneo al presente giudizio, non essendo stato azionato dalla Banca e non avendo l'opponente proposto alcuna domanda riconvenzionale (né di accertamento del saldo né di condanna alla ripetizione di indebitato o di compensazione tra crediti contrapposti) omettendo anche di produrre il relativo contratto. In punto di

diritto affermano inoltre che *“il conto anticipi deve essere considerato autonomo, prevedendo una serie articolata di clausole che ne regolano l’operatività e prescindono dal conto corrente di regolamento”* come si rileva in particolare dagli articoli 1 e 3.

L’assunto non è condivisibile.

In punto di diritto, il Collegio, in conformità a quanto già rilevato dal Tribunale, evidenzia che la giurisprudenza della Suprema Corte ha da tempo affermato che i conti anticipi *“sovente ... non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera "evidenza contabile" dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente. Si è, così, rilevato come su di essi, in sostanza, l'istituto annota in "dare" al correntista l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti, o della c.d. carta commerciale, importo che riannota in "avere", una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli; onde, poi, dopo l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli. In tale situazione, il rapporto di debito-credito fra la banca e il correntista è rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante "giroconto" (così Cass. 20 giugno 2011, n. 13449). Si parla anche di linea di credito c.d. autoliquidante, che consta di un contratto-quadro a disciplina le singole operazioni di anticipazione in conto corrente contro cessione di credito pro so/vendo, oppure con mandato all'incasso con annesso patto di compensazione (cfr. Cass. 15 giugno 2020, n. 11524). In tali evenienze, in definitiva, il c.d. conto anticipi costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari, senza autonomia e con mera evidenza contabile, ai fini dei finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente, annotandosi in esso in «dare» le anticipazioni erogate al correntista ed in «avere» l'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente. Ne deriva che, in presenza di un simile atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del c.d. conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal*

saldo del (o dei più) conti correnti cui esso è collegato, onde l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere aventi nel conto corrente di corrispondenza, cui il primo è connesso. Si deve, in tali casi, parlare dunque di inscindibilità del saldo finale” (da ultimo vedi Cass. ord. n. 14321 del 05/05/2022). Compito del giudice di merito è per la Suprema Corte verificare se “i rispettivi debiti e crediti delle parti traggono in effetti origine da un unico, ancorché complesso, rapporto negoziale, situazione in cui è allora configurabile la cd. compensazione impropria e non la cd. compensazione propria o in senso stretto, di cui agli artt. 1241 e ss. c.c., la quale invero presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti (v., per talune prospettazioni analoghe, Cass. 15 giugno 2020, n. 11524)” ovvero se “la linea di credito per anticipazioni su fatture si atteggi in modo del tutto autonomo, come quando l'anticipazione sia configurata come un ordinario finanziamento, concesso dalla banca, dove il saldo del cd. conto anticipi rappresenti effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione debitoria distinta, rispetto al saldo (a credito o a debito) di un separato, anche giuridicamente, conto corrente di corrispondenza”. “Solo in detta seconda ipotesi il credito insoddisfatto della banca per anticipazioni risultante dal “conto anticipi” sarà il possibile oggetto di un'autonoma azione giudiziaria, senza necessità del parallelo accertamento - ove richiesto - relativo altresì ai (a quel punto, non connessi) conti correnti di corrispondenza, solo occasionalmente e non funzionalmente avvinti allora dalla mera coincidenza soggettiva delle parti contraenti”.

Nel caso di specie sono le stesse parti appellanti ad avere affermato che gli accrediti delle somme anticipate sono avvenuti tutti sul conto corrente ordinario, sul quale sono state altresì addebitate le commissioni e gli interessi. Risulta poi dall'esame degli estratti conto del conto anticipi prodotto dalle stesse parti appellanti che le anticipazioni concesse dalla Banca si atteggiano come linee di credito autoliquidanti, risultando le anticipazioni sistematicamente “girocontate” sul conto corrente ordinario.

Né sotto altro profilo appare corrispondente al vero l'affermazione per cui la Banca avrebbe agito per la restituzione delle sole somme anticipate, maggiorate di interessi legali. Ed infatti, tenuto conto che il

credito per capitale è pari ad € 219.455,11 e che gli interessi legali maturati dalle singole dazioni fino alla data indicata del 10/2/2020 sono pari ad € 3.006,48, per un totale di € 222.461,59, evidentemente inferiore al credito certificato per i titoli in esame pari ad € 236.775,45, anche a voler considerare gli ulteriori interessi di mora contabilizzati per € 423,25. Ed infatti, dall'esame dell'estratto conto posto a base della domanda monitoria (cfr. doc. 8 in allegato al ricorso) risulta con evidenza che risultano azionati sia il credito per capitale, che gli interessi moratori di cui si è dato atto, che l'importo di € 16.910,25 il cui titolo non risulta specificato dalla Banca nel presente giudizio.

Le conclusioni raggiunte portano ad affermare il rigetto della domanda monitoria proposta dalla Banca per il titolo in esame, non avendo la stessa assolto l'onere probatorio posto a suo carico di produrre in giudizio copia dell'originario contratto di conto corrente di corrispondenza n. con i relativi estratti conto integrali.

In parte qua la sentenza del Tribunale deve pertanto essere confermata, con assorbimento delle ulteriori eccezioni reiterate in questa sede dall'appellata società.

Con il secondo motivo di impugnazione parti appellanti lamentano l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda monitoria relativa alla restituzione del prestito n.

(rinominato 51047205) concesso da Banca OMISSIS in data 5/11/2013.

Assumono innanzitutto gli appellanti l'erroneità della decisione nella parte in cui ha affermato la nullità del finanziamento per essere stata corretta a penna la misura del TAEG stampigliata con scrittura meccanica senza specifica approvazione del cliente, con conseguente violazione dell'art. 117 TUB non essendovi *“contezza di con quale tasso sia stata effettuata la simulazione sotto evidenziata, in caso di applicazioni delle condizioni indicate e di mantenimento del medesimo valore dei tassi ipotizzati per tutta la durata del finanziamento”*.

La doglianza appare fondata.

Premesso che la fattispecie in esame esula dall'ipotesi di credito al consumo (nel contratto si precisa inoltre che il cliente non è né consumatore né cliente al dettaglio), sul tema questa Corte non può che

richiamare i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 39169 del 9/12/2021; ord. n. 4597 del 14/2/2023) per cui *“In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”* (nello stesso senso Cass. ord. 4597 de 14/2/2023). In particolare, la Cassazione esplicita il proprio ragionamento premettendo che l'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG) è l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento come ad esempio prestito, o acquisto rateale di beni o servizi. Esso rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il credito; in altri termini, il TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta, e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.). Secondo la Suprema Corte, quindi, poiché l'ISC/TAEG rappresenta solo un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, tale parametro non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti. Deve pertanto concludersi nel senso che la mancata o inesatta indicazione del TAEG/ISC all'interno del contratto di mutuo stipulato dagli appellanti non integra un vizio così grave da determinare la nullità della pattuizione relativa agli interessi, né parimenti l'automatica applicazione dei tassi legalmente previsti ex art. 117, comma 7 lett. a), T.U.B..

La modifica operata, ove anche non si ritenga applicabile il disposto di cui all'art. 1342 c.c. e quindi non espressamente approvata, non determina la nullità del contratto di finanziamento.

Lamentano in secondo luogo parti appellanti l'erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto la nullità del finanziamento, non avendo le stesse preso posizione sulla eccezione sulla natura solutoria del saldo negativo del conto corrente n. 1.

Anche il rilievo in esame deve ritenersi fondato.

Si legge a pag. 9 della comparsa di costituzione in relazione alla eccezione nullità del finanziamento per mancanza di causa (in quanto finalizzato a ripianare il saldo negativo del rapporto del predetto conto corrente) che *"Il mutuo è stato chiesto dalla società per finanziarsi, non per coprire uno scoperto di conto corrente: infatti nel contratto non c'è traccia dell'asserita operazione di ripianamento descritta da controparte"*. La circostanza di fatto posta a fondamento dell'eccezione sollevata dall'opponente società, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, è stata quindi espressamente contestata dalla Banca opposta. Nella specie non può quindi ritenersi operante il principio di "non contestazione" sancito dall'art. 115 c.p.c., contrariamente a quanto affermato dal Tribunale; al contrario era onere di parte opponente fornire prova delle proprie allegazioni difensive, onere nella specie non assolto. Anzi dall'estratto conto prodotto dalla Banca, al fine di provare l'avvenuta erogazione del finanziamento (cfr. doc. 8.3 allegato alla comparsa di costituzione), risulta che il conto corrente alla data del 31/10/2013 aveva un saldo attivo di € 282.139,91 (il contratto reca la data del 5/11/2013), ancorché risultino per il mese di novembre diversi addebiti che hanno portato in negativo il saldo per € 176.751,82 al 27/11/2013.

In punto di diritto in ogni caso il Collegio ritiene di discostarsi anche dalle conclusioni raggiunte dal Tribunale circa l'affermata nullità del finanziamento utilizzato per ripianare un saldo di conto corrente.

Nella deliberazione della questione non può che prendersi le mosse dalla nota pronuncia della Cassazione n. 10000 del 2021 con la quale vengono fissati precisi principi in relazione al cd. "mutuo di scopo".

Orbene, la Corte preliminarmente chiarisce come *"perché si possa discorrere di mutuo di scopo,*

occorre che lo svolgimento dell'attività dedotta o il risultato da raggiungere risponda, nel concreto, a uno specifico interesse pubblico, quando si tratta di mutuo di scopo legale. Ovvero, comprendo o in ogni caso coinvolga, nell'ipotesi invece del mutuo di scopo convenzionale, un diretto interesse non solo del mutuatario ma anche proprio della persona del mutuante". Ora, facendo applicazione dei detti principi, il mutuo in esame non può essere qualificato come mutuo di scopo legale, ma risulta essere un mutuo chirografario, senza alcuna indicazione di particolari finalità. Difettano quindi anche i presupposti per poterlo qualificare come mutuo di scopo convenzionale, essendo necessario che il mutuatario non si obblighi solo a restituire la somma mutuata, con i relativi interessi, ma anche a realizzare l'attività programmata. La destinazione delle somme mutate risulta infatti parte inscindibile del regolamento di interessi voluto dalle parti e l'impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell'attribuzione della somma, dunque con rilievo causale nell'economia del contratto (cfr. Cass. ord. n. 15929 del 18/06/2018). Si ribadisce che nella specie il contratto non stabilisce alcuno "scopo" da realizzare e alcun "impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa".

Da un lato, infatti, il contratto non prevede alcuna specifica destinazione delle somme mutate, dall'altro il mutuatario non si è assunto alcun obbligo ulteriore rispetto alla restituzione della somma mutuata, con i relativi interessi. Non è stata prevista infatti la realizzazione di alcuna attività programmata nell'interesse comune delle parti, non risultando la destinazione delle somme (come detto non prevista) parte inscindibile del regolamento di interessi voluto dalle parti. La destinazione delle somme in concreto attribuita dal mutuatario non ha pertanto assunto alcun rilievo causale nell'economia del contratto (cfr. Cass. ord. n. 15929 del 18/06/2018). E' dunque del tutto irrilevante ai fini della validità del contratto di mutuo dedotto in giudizio l'utilizzo che il mutuatario abbia voluto fare della somma ricevuta, in difetto di qualsivoglia pattuizione contrattuale idonea a determinare l'inserimento dello scopo nella fattispecie negoziale.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, deve concludersi come, a tutto voler concedere, bene potevano le somme oggetto di finanziamento essere destinate al ripianamento di una pregressa

esposizione debitoria, senza che la conoscenza da parte della Banca della necessità per il mutuatario di ripianare in parte gli scoperti di conto corrente possa ritenersi sufficiente a rendere lo sconto comune all'istituto di credito, la cui condotta negoziale è rimasta neutra rispetto a tale fine.

La legittimità del contratto di mutuo destinato in tutto o in parte ad estinguere pregresse poste debitorie è stata poi espressamente affermata dalla Suprema Corte (cfr. Cass. ord. n. 23149 del 25/7/2022), la quale, nel superare il proprio precedente orientamento che riconduceva detto negozio ad una ipotesi di *pactum de non petendo*, ha ritenuto che il ricorso “*ad un mutuo solutorio, ... costituisce un esercizio di libertà negoziale da tutelare, non un atto da sopprimere sol perché non gradito alle personali convinzioni giuridiche o, peggio, sociologiche o addirittura politiche dell'interprete. Dinanzi ad un mutuo solutorio, in conclusione, il mutuatario resta libero di invocare un vizio del consenso, un approfittamento dello stato di bisogno o un accordo simulatorio: ma se non vi riesce, ebbene ch'egli si rassegni al principio pacta sunt servanda*”.

A fronte dell'acceso dibattito giurisprudenziale insorto sull'argomento (in senso contrario all'orientamento sopra richiamato cfr. Cass. sent. 1517 del 25/1/2021) la Suprema Corte è di recente intervenuta con sentenza n. 5841 del 5/3/2025 resa a Sezioni Unite, con la quale i giudici di legittimità hanno ribadito la validità del mutuo c.d. solutorio, in quanto l'accredito in conto corrente delle somme è sufficiente ad integrare la *datio rei* giuridica propria del mutuo (e quindi a conseguire la disponibilità giuridica della *res* da parte del mutuatario). Afferma la Corte che “*l'accredito sul conto corrente*”, non è una mera operazione contabile, ma rappresenta “*una reale vicenda economica e giuridica, in definitiva costituita dall'inserimento di una posta attiva in capo al correntista come tale idonea a comportare inevitabili mutamenti nei rapporti di dare ed avere con la banca mutuante ... Come è stato efficacemente rimarcato (Cass. n. 23149 del 22 ...) <<sostenere che il mutuo solutorio esuli dalla 'natura tipologica' del contratto di mutuo, riducendosi ad una 'partita contabile', è affermazione che prova troppo: in epoca di moneta elettronica, infatti, qualsiasi solutio si riduce ad una 'partita contabile', come ad es. il pagamento eseguito con carta di credito, carta di debito, carta revolving o*

PayPal>>. Tutti questi atti solutori si sostanziano in una mera annotazione contabile o, al limite, in una delegatio solvendi. Con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è, dunque, da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita; e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile".

Quindi, "il sintagma mutuo solutorio non definisce una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di mutuo. Esso ha piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo".

Devono a questo punto essere scrutinate le eccezioni di nullità non esaminate dal Tribunale e riproposte in questa sede dall'appellata società.

Assume l'appellata la nullità del contratto di cui si discute per violazione dell'art. 117, comma 3, TUB e cioè per indeterminatezza del piano e delle condizioni economiche, non risultando sottoscritto il piano di ammortamento, recante data successiva alla stipulazione del contratto risalente al 5/11/2013.

L'eccezione non appare fondata.

Dall'esame del contratto *de quo* e in particolare dal documento di sintesi, specificamente sottoscritto dal legale rappresentante della società appellata (senza alcuna contestazione sul punto) anche mediante apposizione del timbro risultano pattuite le seguenti condizioni:

TASSO e PIANO DI RIMBORSO

TASSO DI INTERESSE ANNUO VARIABILE:

- Parametro di indicizzazione
 - Ultimo valore assunto:
 - Data decorrenza: primo giorno del mese successivo al mese di riferimento di ciascuna rilevazione
- Spread: 0,341 %
- Ammontare del tasso attuale: 4,900 p.p.
nominale 5,241 %
effettivo 5,368 %

Modalità di determinazione del tasso:

- Criterio di determinazione:

Il tasso da applicare al prestito viene determinato maggiorando dello spread il parametro di indicizzazione.

Il parametro di indicizzazione è determinato dalla media aritmetica semplice dei valori assunti giornalmente dal parametro di riferimento nel mese immediatamente precedente la decorrenza della rata, qualunque sia la periodicità di pagamento delle rate (ad esempio, se la rata decorre a partire dal mese di agosto, indipendentemente dalla sua scadenza che potrebbe essere mensile, trimestrale o altro, si applicherà la media del mese di luglio).
- Periodicità di revisione:

Il tasso di interesse è oggetto di revisione ad ogni rata e per ciascun periodo temporale al quale questa si riferisce.

PIANO DI RIMBORSO

- Importo: 250.000,00 EUR
- Durata complessiva (compreso eventuale preammortamento): 60 mesi
- Tipo di ammortamento: alla francese
- Tipologia di rata: rata costante a parità di tassi, con quote capitali crescenti
- Periodicità delle rate: N. 60 rate mensili posticipate costanti (in costanza di tasso), scadenti il giorno del mese corrispondente a quello della valuta di erogazione
- La rata è attualmente pari a: 4.745,09 EUR
- Calcolo degli interessi: Anno civile
- Valuta per imputazione interessi a debito: Data scadenza rata

Quindi, il contratto contiene espressamente tutti gli elementi non solo per ricondurre il tipo di ammortamento nel novero del c.d. “ammortamento alla francese”, ma anche per lo sviluppo delle singole rate e della loro composizione. A fronte del rilievo che precede, la mancata sottoscrizione del prospetto contabile esplicativo del piano di ammortamento non incide sulla validità del contratto. Ed infatti, con la sentenza n. del 15/11/2010, invocata dall'appellata, la Corte di Cassazione non ha affermato la necessaria sottoscrizione di detto piano ai fini della validità della clausola di determinazione dell'ammortamento, bensì che “*avendo il piano di ammortamento natura di clausola negoziale ... rappresenta l'elemento contrattuale al quale occorre fare riferimento in via esclusiva al fine del calcolo delle somme riscosse dal mutuante imputabili alla restituzione del capitale ovvero al pagamento degli interessi*”. Secondo i giudici di legittimità, quindi lo sviluppo contabile del piano di

ammortamento costituisce prova documentale delle somme dovute alle singole scadenze e della loro imputazione, ma non afferma la nullità per la mancata sottoscrizione del predetto sviluppo contabile. Peraltro, avendo le parti pattuito un tasso di interesse variabile, è evidente che il prospetto di sviluppo contabile avrebbe potuto risentire nel tempo di scostamenti quale conseguenza delle variazioni del tasso di interesse come anche precisato nelle condizioni nelle clausole sopra riportate.

Le conclusioni raggiunte trovano conferma nelle pronunce dei giudici di legittimità che hanno ritenuto che *“anche in mancanza del piano di ammortamento o, comunque, di uno specifico conteggio degli interessi dovuti alla stregua della disciplina negoziale, il giudice del merito non avrebbe dovuto limitarsi a ritenere non provato il credito azionato dalla Banca, ma avrebbe dovuto procedere all'applicazione delle regole pattuite (anche disponendo, se del caso, consulenza contabile) allo scopo di individuare la somma spettante al creditore istante quanto meno a titolo di capitale”* (cfr. Cass. ord. n. 19034 dell'11/7/2024).

Più in radice risulta ormai consolidato il principio di diritto per cui *“la mancanza delle modalità di ammortamento ... non causa di nullità parziale del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”* (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 18839 del 10/7/2025) in continuità con i principi già affermati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 15130 del 29/5/2024. Con tale ultima pronuncia si è infatti escluso che l'omessa specificazione in contratto “del regime finanziario” ovvero del criterio matematico di ammortamento “alla francese” comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., rilevando che *“L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza”* sicché il contratto di mutuo risulta validamente stipulato quando

“contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”. Nel caso di specie tali elementi risultano tutti compiutamente specificati e facilmente evincibili dal prospetto riportato nella presente sentenza.

Ancora, l'appellata ripropone l'eccezione di nullità della clausola di pattuizione dell'interesse ultralegale basato sul tasso Euribor “per effetto della nullità del tasso Euribor consacrata dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4 dicembre 2013 che aveva sanzionato otto istituti di credito che avevano raggiunto accordi illeciti sulla determinazione dei tassi di interessi in euro collegati all'Euribor con conseguente restrizione e distorsione della concorrenza”.

Non ignora questa Corte che la Commissione Antitrust Europea – Direzione Generale della Concorrenza C(2013) 8512\1 in data 4.12.2013 ha irrogato delle sanzioni ad alcuni istituti di credito (non italiani) per violazione della normativa antitrust nell'arco temporale compreso tra il settembre 2005 e il maggio 2008, tuttavia deve innanzitutto rilevare che l'appellata, che ne era onerata, non ha prodotto nel presente giudizio detto provvedimento sanzionatorio, che in quanto promanante da un organismo di carattere amministrativo non è sottoposto al principio dello *iura novit curia*.

In secondo luogo si evidenzia che la violazione *de qua* ha riguardato i mercati dei prodotti finanziari derivati per favorirne la circolazione a un prezzo falsato e ridurre in anticipo il fattore di incertezza che sarebbe altrimenti stato presente nel mercato sul comportamento futuro di altri competitor e gli appellanti non hanno in alcun modo argomentato (e men che meno provato) che la condotta illecita degli istituti bancari abbia avuto riflessi in altri settori del credito che adottano l'Euribor quale parametro di riferimento per determinare il tasso di interessi sui finanziamenti erogati.

Ancona questa Corte ritiene di aderire a quella parte della giurisprudenza di merito (cfr. Corte Appello di Milano 29/9/2021) che esclude l'esistenza di un collegamento funzionale tra le intese anticoncorrenziali a monte e il finanziamento a valle. Si è infatti correttamente affermato che “la pratica anticoncorrenziale ha inciso non sull'adozione di clausole standard nei contratti di

finanziamento, passibili di nullità in quanto direttamente frutto di pratiche contrarie alla normativa antitrust, bensì sulla determinazione dell'entità del corrispettivo dovuto sul finanziamento concesso

non si è cioè in presenza di un vizio genetico nel senso che l'intesa illecita non ha imposto l'inserimento automatico nei contratti di finanziamento di clausole che sono frutto di pratiche anticoncorrenziali (come nell'ipotesi della fideiussione omnibus rilasciata sulla base dello schema ABI). Le parti hanno infatti liberamente convenuto di ancorare il tasso di interessi ad un parametro (la cui asserita manipolazione non è riconducibile alla banca mutuante), rispetto al quale è al più discutibile un eventuale incremento del prezzo del denaro (ma nella specie non risulta svolta alcuna allegazione e non è stata offerta alcuna prova né che il valore dell'Euribor sarebbe stato inferiore né che il mutuatario avrebbe potuto accedere a condizioni di finanziamento più favorevoli di quelle effettivamente pattuite). La contestata condotta anticoncorrenziale, pertanto, darebbe astrattamente diritto alla parte contraente di ottenere il risarcimento del danno subito relativamente al maggior costo dei beni o servizi ricevuti, ove fornisca la relativa prova, ma detta domanda non risulta neanche svolta nel presente giudizio. In conclusione, deve quindi ritenersi che *“l'intesa illecita va distinta dagli effetti prodotti dall'intesa vietata, i quali andranno sterilizzati con rimedi appropriati a seconda della natura degli stessi. Così, se la intesa ha determinato incremento del prezzo del bene o del servizio, il rimedio sarà quello risarcitorio, in misura pari all' entità di tale incremento. Se invece l'effetto prodotto dall'intesa è stato quello di inserire clausole standard in una serie indefinita di contratti, tali clausole potranno essere ritenute inefficaci in quanto frutto di intesa anticoncorrenziale”*. Tali conclusioni sono state confermate anche dalla Suprema Corte che, con sentenza n. 12007 del 03/05/2024, ha ritenuto che *“I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di*

almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) è dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese pratiche; pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE". Ebbene, l'appellata non ha neanche allegato (oltre a non avere provato) che la Banca abbia partecipato agli accordi *de quibus* o ne fosse a conoscenza ed abbia inteso conformare il regolamento contrattuale a dette pratiche.

In ogni caso, è da escludersi che il richiamato accertamento possa estendersi *de plano* anche a contratti conclusi in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento, come il finanziamento in esame, in mancanza di qualsivoglia allegazione e prova, gravante su parte opponente oggi appellata, della esistenza di una intesa anticoncorrenziale anche per il periodo successivo a maggio 2008.

L'eccezione di nullità deve pertanto essere rigettata.

Le conclusioni raggiunte, in riforma della sentenza impugnata, impongono la condanna della appellata società al pagamento in favore delle appellanti della complessiva somma di € 102.355,34, oltre interessi convenzionali di mora a far data dal 12/2/2020 al saldo in mancanza di ulteriori contestazioni a riguardo.

Con il terzo motivo di impugnazione parti appellanti censurano il capo di sentenza di condanna al rimborso delle spese di lite e al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..

Sotto tale ultimo profilo rilevano che alla data di presentazione del ricorso per DI era pendente davanti al Tribunale di Ancona il solo giudizio n. /2019, avente ad oggetto "un'opposizione a cartella esattoriale proposta dall'impresa , che aveva ad oggetto un'apertura di credito in c/c , garantita dal Fondo Pubblico di Garanzia per le PMI".

Dall'esame dell'atto di citazione in opposizione prodotto da parte appellata e della sentenza n. 523 del 15/5/2023 pronunciata dal Tribunale di Ancona (prodotta da parti appellanti) con il richiamato giudizio la società appellata aveva proposto "opposizione all'esecuzione ex artt. 615 c.p.c. e 29 D.Lgs. n.

46/1999 avverso la cartella di pagamento n.

~~notificata all'opponente a~~

mezzo p.e.c. in data 19.3.2019, mediante la quale le era stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 315.049,85", rappresentando come "la pretesa creditoria in questione afferisse, presumibilmente, alla garanzia rilasciata, in data 3.1.2014, dal Fondo di garanzia ex Legge n. 662/1996 in favore della allora Banca (successivamente INCORPORATA)" ed eccependo, tra l'altro, "l'insussistenza del credito in capo alla banca relativamente al saldo del conto corrente n. intestato alla società opponente stante l'illegittima applicazione, nell'ambito del relativo rapporto, di interessi anatocistici ed ultralegali, oneri e commissioni di massimo scoperto non pattuiti".

Orbene, avendo pacificamente la Banca agito in via monitoria per la restituzione del solo credito derivante dal contratto di finanziamento e non anche del saldo del rapporto di conto corrente n. sul quale era stato accreditata la somma mutuata, e non avendo il giudizio già pendente ad oggetto il finanziamento qui in discussione (dall'esame dell'atto di citazione in opposizione alla cartella esattoriale emerge che il finanziamento lì in discussione non sarebbe stato mai concesso e comunque risalirebbe ad un periodo diverso -gennaio 2014- e avrebbe ad oggetto un importo diverso – unmilione duecentomila euro), appare evidente come nessuna ipotesi di *litis pendenza* possa astrattamente configurarsi così come nessuna indebita "duplicazione di titoli" possa contestarsi alla Banca a prescindere dalla pur condivisibile affermazione di inammissibilità delle eccezioni proposte dall'odierna appellata nell'ambito della procedura di opposizione a cartella esattoriale.

L'appellata ha messo in evidenza altresì che il primo giudice ha posto a base della condanna anche la circostanza che la Banca abbia proceduto ad una iscrizione ipotecaria in forza della concessa provvisoria esecutività del DI opposto.

Orbene, tenuto conto della affermata fondatezza della domanda monitoria riferita al credito da finanziamento e del consolidato principio, per cui "Con riguardo all'accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nel concetto di atti di esecuzione (già compiuti in base al

decreto), dei quali l'art. 653, secondo comma, cod. proc. civ. prevede la conservazione degli effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta, rientrano non soltanto gli atti del processo di esecuzione ma tutti i possibili effetti dell'esecutività del decreto, e, dunque, anche l'ipoteca iscritta sulla base dell'esecutività del decreto stesso, attesa la "ratio" della disposizione citata, tesa a mantenere integra, nei limiti del credito ridotto, la posizione e la protezione del creditore" (cfr. Cass. sent. n. 6935 del 08/04/2004; n. 21840 del 24/09/2013), la Banca aveva pieno diritto ad assicurare la tutela del vantato credito, poi riconosciuto sia pure in parte.

In modifica della sentenza impugnata la domanda di condanna al risarcimento dei danni ai sensi del secondo comma dell'art. 96 c.p.c. avanzata dalla appellata società deve pertanto essere rigettata.

Quanto alle spese di lite, l'accoglimento sia pure parziale della domanda monitoria impone l'applicazione nel caso di specie del principio di diritto per cui *"Nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa"* (cfr. Cass. ord. n. 26918 del 24/10/2018; n. 13212 del 15/05/2023).

Pertanto, in modifica della sentenza impugnata e tenuto conto al *"decisum"* e non del *"disputatum"* al fine di armonizzare la pronunciata condanna *"con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata"* in conformità ai principi affermati dalla Suprema Corte a con sentenza n. 19014 dell'11/9/2007 e ribaditi dalle Sezioni semplici con plurime decisioni cfr. da ultimo Cass. sent. n. 27871 del 23/11/2017; ord. n. 18465 del 05/07/2024), le spese di lite devono essere compensate nella misura di $\frac{1}{2}$ e per il resto

essere poste a carico di parte appellata e devono essere liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014.

Il parziale accoglimento della domanda determina ex se anche la modifica del capo di sentenza relativo alle spese della disposta CTU, dovendosi comunque ricondurre le stesse alla generale categoria delle spese di lite (come riconosce di fatto parte appellata nella propria comparsa conclusionale); dette spese devono essere integralmente compensate tra le parti ponendo a carico di ciascuna nella misura del 50% le spese come liquidate in primo grado. L'appellata società deve pertanto essere condannata alla restituzione della parte eccedente la disposta compensazione a fronte del documentato integrale pagamento da parte delle appellanti della somma liquidata dal Tribunale in favore del nominato CTU (cfr. contabili allegate alle note di precisazione delle conclusioni).

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. ____ del 4-5/4/2024 pronunciata dal Tribunale di Ancona, così decide nel contraddittorio delle parti:

in parziale accoglimento dell'appello e in parziale modifica della sentenza impugnata, condanna

SOCIETA' DEBITRICE

al pagamento in favore delle appellanti della complessiva

somma di € 102.355,34, oltre interessi convenzionali di mora dal 12/2/2020 al saldo; rigetta ogni altra

domanda ivi compresa la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da SOCIETA' DEBITRICE

;

dichiara compensate nella misura di $\frac{1}{2}$ le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condanna

SOCIETA' DEBITRICE

al rimborso in favore delle appellanti della restante parte,

liquidata nella misura di € 7.000,00 per il primo grado e di € 6.821,00, di cui € 1.821,00 per esborsi, per

il secondo, oltre per ciascun grado spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA;

pone a carico di entrambe le parti le spese della CTU svolta in primo grado nella misura di $\frac{1}{2}$ e

condanna SOCIETA' DEBITRICE

alla restituzione in favore delle appellanti della parte

eccedente la disposta compensazione.

Così deciso nella camera di consiglio in data 24/9/2025

del 24/09/2025

Il Consigliere Est.
dr. Paola De Nisco

Il Presidente
dr. Annalisa Gianfelice





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. l/2020 promossa da:

dell'avv. (C.F.), con il patrocinio
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in C.so Mazzini
presso il difensore avv.

ATTORE/I

contro

BANCA (C.F.), poi p iva con il patrocinio
dell'avv.) e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via
il difensore avv.

CONVENUTO/I

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

TERZO CHIAMATO

SPV , con il patrocinio dell'avv.) e
dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore
avv.

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

BANCA INCORPORATA ha ottenuto dal tribunale di Ancona decreto ingiuntivo contro per credito di € 339 130,79, di cui € 236775,45 per saldo

SOCIETA' DEBITRICE

negativo conto anticipi in origine aperto in data 29 giugno 2009 da Banca , cui

BANCA INCORPORATA è succeduta senza soluzione di continuità; ed euro 102355,34 in relazione al piano di

ammortamento non onorato in relazione al prestito a lui concesso da Banca di numero ora di originari 250 mila euro; oltre interessi contrattualmente previsti nei

limiti del saldo usura. Avverso tale decreto ingiuntivo si oppone l' SOCIETA' DEBITRICE

srl, affermando che entrambi i rapporti bancari furono a suo tempo espressamente contestati. Per quanto riguarda il conto anticipi , accessorio al conto ordinario numero , risulta contestato

in via stragiudiziale con una prima lettera datata 14 giugno 2017, seguita da una seconda lettera di sollecito datata 29 giugno 2017, nella quale l' SOCIETA' DEBITRICE contestava il saldo dei suddetti

rapporti, eccependo l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, in difetto di contratto scritto o comunque di valida pattuizione ed in ogni caso superiori al tasso usura; capitalizzazione trimestrale

delle competenze passive; commissione di massimo scoperto in difetto di valida pattuizione; oneri, spese e commissioni varie in difetto di valida pattuizione; giorni valuta in modo del tutto arbitrario ed

in difetto di valida pattuizione. Contestava fosse mai stata inviata prima al correntista la documentazione relativa agli estratti conto completi 9119, dall'inizio del rapporto fino al 31 dicembre

2002, contratti di conto corrente ed apertura di credito e affidamento, relativi al rapporto di conto corrente e conto anticipi fatture , ed eventuali modifiche, qualora la Banca sostenesse

l'esistenza di una qualche pattuizione scritta. Si eccepiva che i saldi di conto corrente dei rapporti sopra indicati non erano che saldi apparenti perché non dovuti in quanto viziati dalle illegittimità sopra

rilevate. Le risposte avute furono parziali, insufficienti, nessun contratto venne inviato e si contesta l'allegato regolare invio e mancata contestazione tempo per tempo degli estratti conto. Eccepisce

l'utilizzo per il decreto ingiuntivo del solo conto anticipi senza far riferimento al conto ordinario collegato 9119 imprescindibile per la corretta determinazione di saldo e condizioni contrattuali. Si

contesta il prestito in quanto somma mai erogata e di fatto utilizzata per ridurre il saldo del conto corrente 8658, su cui il prestito era confluito, conto viziato da addebiti illegittimi. Anche il conto

per ragioni sostanzialmente conformi alle ragioni esposte per il conto fu contestato con lettera del 14 marzo 2017 con richiesta di estratti conto completi di quel conto e del conto in cui il conto

era confluito mai consegnati prima e copie conformi di quei conti correnti ed aperture credito mai consegnati; anche Qui ricevendo risposte generiche ed insufficienti dalla Banca. Malgrado le diffide

qui fu anche escussa la garanzia ex lege rilasciata a Medio Credito Centrale Spa, il che aveva dato luogo ad un distinto contenzioso. Per cui si eccepisce limitatamente al prestito esistenza di

litispendenza o continenza. Con il sopra citato giudizio scaturito di opposizione a cartella esattoriale

1/19 R G Giudice Fico secco. Contesta il credito inerente al Conto Anticipi ; la prova scritta fornita indica i soli saldi debitori e quindi non è estratto conto; il conto anticipi da solo avulso dal conto

principale non può rappresentare una somma azionabile monitoriamente; con tasso già di un decimale superiore al tasso soglia allora vigente; taeg corretto a penna e non controfirmato e quindi manomesso;

piano di ammortamento del prestito non controfirmato dal correntista; prestito viziato dalle illegittimità del conto corrente oggetto di separato giudizio in cui è confluito; indeterminatezza contrattuale degli

interessi corrispettivi; applicazione di un tasso occulto differente rispetto a quello previsto dal contratto. Concludeva, oltre che per le pregiudiziali di rito sopra esposte, per la declaratoria di insussistenza del

credito con vittoria di spese. Ubi si costituisce chiedendo il rigetto delle eccezioni in rito ed in merito, con conferma del decreto ingiuntivo previa sospensione per concessione del termine per l'obbligatorio

tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 5 decreto legislativo 28/2010. Prende posizione sulla eccezione di litispendenza o continenza affermando che l'altra opposizione a cartella esattoriale ha per

oggetto rapporto tutt'affatto diverso, ovvero affidamento per un milione duecentomila euro relativo al

conto corrente e garantito dal Fondo Pubblico Legge 662/1996. Le contestazioni stragiudiziali sollevate dalla correntista non impediscono alla Banca di tutelare il saldo del conto anticipi in via monitoria. La certificazione offerta ex articolo 50 Tub è completa. Difende l'autonomia del saldo del conto e quindi afferma di aver agito per il recupero dell'importo facciale delle somme anticipate. Produce la fattura anticipata. Afferma che sul conto anticipi non sono stati applicati interessi e spese. Mentre il conto in cui il conto anticipi confluisce non è oggetto della pretesa monitoria. La misura degli interessi non ha nulla a che vedere con le modalità di capitalizzazione degli stessi, disciplinata dalla legge. Gli interessi sono stati addebitati e capitalizzati sul conto corrente di regolamento e non sul conto anticipi. La facoltà di modifica è avvenuta in maniera conforme a quanto disposto dall'articolo 118 Testo unico bancario e dall'articolo 12 del contratto di apertura credito. Afferma non esservi alcun collegamento tra il prestito e il conto corrente, per cui la banca non aveva alcun obbligo di depositare il contratto di conto corrente e gli estratti conto. Quell'estratto è stato depositato solo per dimostrare l'erogazione del prestito. La percentuale TAEG è stata modificata a penna dal 7,540% al 6,610% perché nel TAEG iniziale era stato erroneamente incluso il deposito cauzionale versato alla cooperativa di garanzia Con fidi che non può essere compreso nel TAEG non essendo stato tale deposito riscosso dalla banca come costo del finanziamento. Quanto indicato è stato accettato dal correntista con la firma in calce al contratto. L'articolo 117 testo unico bancario non sanziona la nullità del mutuo in assenza dell'indicazione dell'indice sintetico di costo. Il piano di ammortamento non è un documento a sé ma la clausola del contratto che non abbisogna di distinta sottoscrizione. Afferma che è precluso al giudice valutare eccezioni relative al conto, oggetto di separato giudizio, tra cui la nullità del prestito in quanto privo di causa perché volto a ripianare un'esposizione maturata sul conto corrente a seguito di illegittima applicazione di oneri passivi. Il mutuo è stato chiesto dalla società per finanziarsi, ed è irrilevante che sia stato impiegato per coprire il saldo passivo di conto corrente, il che non lo rende mutuo di scopo. L'eccezione della nullità della clausola EURIBOR non tiene conto del fatto che il prestito è stato erogato nel 2013 5 anni dopo il periodo sospetto preso in considerazione dalla Commissione Europea per violazione alle norme antitrust attraverso la manipolazione dell'indice EURIBOR. L'Euribor di per sé non rappresenta un accordo di cartello. Non vi è prova che la banca abbia preso parte all'intesa anticoncorrenziale in relazione alla specifica operazione per cui è causa. Il tasso effettivo al momento della stipula era pari al 5,368% quindi perfettamente determinato. Il tasso corrispettivo è naturalmente inferiore al TAEG che tiene conto di tutte le spese applicate al prestito. Mancano le specifiche contestazioni sui conti e quindi chiede il rigetto dell'opposizione. Veniva disposta consulenza tecnica affinché l'ausiliario ricostruisca i rapporti in atti intercorsi tra le parti, rideterminando il saldo del conto anticipi indicando la posizione debitoria o creditoria risultante dall'ultimo estratto conto disponibile alla data della chiusura del conto ovvero alla data dell'introduzione del giudizio. Secondo i seguenti criteri: mancata pattuizione del tasso d'interesse passivo: in caso di mancata pattuizione per iscritto del tasso d'interesse passivo nel contratto sottoscritto tra le parti, calcoli il C TU gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto il tasso sostitutivo di cui all'articolo 117 testo unico bancario nel testo antecedente il decreto legislativo 141/2010; Anatocismo: ricalcoli il C TU l'esatto ammontare del rapporto dare avere tra le parti eliminando la capitalizzazione degli interessi qualora risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti, e quindi in violazione dell'articolo 120 testo unico bancario ed in ogni caso esclusa ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data del primo gennaio 2014 sino alla data in vigore C I C R del 3 agosto 2016. Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera C I C R del 3 agosto 2016. Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera C I C R del 3 Agosto 2016, verificare se la Banca si sia adeguata alle disposizioni ivi previste (articoli 4 e 5) e se il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'articolo 4 comma 5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente; usura: usura originaria: accerti il CTU se al momento della pattuizione degli interessi, o dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca, si sia superato il tasso

soglia; Calcolo in caso di usura originaria: qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale pattuito o successivamente modificato ai sensi dell'articolo 118 testo unico bancario nei contratti oggetto di causa in riferimento ai soli interessi corrispettivi risulti superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D M corrispondente al trimestre in cui vi è stata la Pattuizione, ricalcoli il consulente tecnico l'esatto ammontare del rapporto dare avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato; parametri da confrontare con il tasso soglia ai fini della verifica dell'usura originaria, periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 108.996 ed il 31 Dicembre 2009: nel verificare il carattere usurario degli interessi applicati il consulente tecnico dovrà calcolare il tasso effettivo globale secondo le istruzioni della Banca d'Italia vigenti tempo per tempo, che hanno incluso nel calcolo anche la commissione al massimo scoperto solo dal 1 gennaio 2010; Con riferimento alla parte dei rapporti svoltisi nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo due bis decreto legislativo numero 185 del 2008, inserito nella legge di conversione numero 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge numero 108 del 1996, sulla scorta della pronuncia della Corte di Cassazione a sezioni unite 16.303 del 2018, il consulente tecnico effettuerà la separata comparazione del tasso effettivo globale di interesse praticato in concreto e del commissione di massimo scoperto eventualmente applicata, intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento, rispettivamente con il tasso soglia e con la commissione di massimo scoperto toglie la virgola calcolata aumentando della metà la percentuale della commissione di massimo scoperto media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo due comma uno della legge 108, compensano così poi l'importo dell'eventuale eccedenza della commissione di massimo scoperto in concreto praticata, rispetto a quello della commissione di massimo scoperto rientrante nella soglia con il margine degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge è quello degli interessi in concreto praticati; Nel caso in cui risultino pattuiti o applicati, come sopra precisati, tassi di interesse usurari, il consulente tecnico ricalcoli il saldo stralciando gli interessi; Periodo successivo al 1 gennaio 2010: computi nella base di calcolo Da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto con esclusione delle sole imposte e tasse. Commissione di massimo scoperto : per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2008 numero 2 escluda la commissione di massimo scoperto nel caso di mancata pattuizione o di pattuizione contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo non sufficientemente determinate, con la precisazione che la clausola deve ritenersi validamente pattuita se la commissione di massimo scoperto risulti determinata nell'aliquota percentuale, nella periodicità dell'addebito e nelle modalità di calcolo; per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 numero 2, escluda la commissione di massimo scoperto Nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla commissione massimo scoperto alle previsioni dell'articolo due bis del decreto legge 29 novembre 2008 numero 185; per il periodo successivo alla data del 1 luglio 2012, decreto 20 giugno 2012 numero 644 C I C R escluda le commissioni di massimo scoperto nel caso in cui non risulti che la Banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117 bis del testo unico bancario e del suddetto decreto C I C R . Esame della documentazione prodotta: effettui il Consulente Tecnico ogni conteggio osservando i seguenti criteri: se sono stati prodotti tutti gli estratti conto a partire dall'anno del rapporto : con decorrenza dalla data di apertura del conto; se non sono stati prodotti gli estratti conto iniziali dalla data del primo saldo disponibile, portato a zero se negativo, invece mantenuto se positivo; nel caso in cui la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi: tenga conto esclusivamente dei periodi documentati e, qualora l'estratto conto iniziale del periodo documentato (preceduto da un periodo non documentato) rechi saldo negativo, applichi il saldo zero escludendo quindi l'eventuale peggioramento del saldo formatosi nel periodo non documentato. Qualora, invece, l'estratto conto iniziale del periodo documentato (

preceduto da un periodo non documentato) rechi saldo positivo, mantenga il saldo indicato. Valute: con riferimento alle operazioni in cui è specificamente l'applicazione di una valuta antergrata o postergata: accerti il Consulente Tecnico se sussista una pattuizione contrattuale in tal senso e se la stessa sia stata rispettata; ove sussista pattuizione contrattuale e la stessa non sia stata rispettata, effettui il Consulente Tecnico il conteggio in base alle pattuizioni intercorse tra le parti; ove non sussista specifica pattuizione contrattuale tra le parti, effettui il conteggio secondo data valuta (ovvero portando la valuta alla data contabile dell'operazione) con verifica progressiva; Conteggio Finale: All'esito dei conteggi richiesti, determini il saldo finale del conto alla data di notifica dell'atto di citazione e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla banca, tenendo conto che ove emergano saldi attivi, dovrà calcolare gli interessi creditori al tasso convenzionale. All'esito, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. La questione che secondo parte opponente rimarrebbe ancora aperta è mirare a ricostruire il rapporto di conto corrente 9119 che è il conto sul quale venivano girocontate le competenze bancarie addebitate sul conto anticipi 21997. Come affermato dalla Corte di Appello di Palermo, con decisione 1703/23, Nella prassi bancaria -dipende da come i contraenti abbiano deciso di disciplinare i loro rapporti- il "conto anticipi" può rappresentare un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati al correntista medesimo o caratterizzarsi come un conto transitorio -di solito non operativo- collegato agli altri conti del medesimo cliente che ha la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza attraverso operazioni di giroconto. Nella prima ipotesi, il saldo a debito del "conto anticipi" rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti del medesimo cliente. Invece, nella seconda ipotesi, il saldo a debito del "conto anticipi" è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza cui è collegato, atteso che occorre la ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi. Ne discende che, ove sia presente un "conto anticipi", il giudicante di merito, per stabilire in maniera corretta le somme a debito o a credito del cliente, deve prima accertare la natura di siffatto conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato soltanto nell'ipotesi in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti. Ora, nel conto anticipi in questione è possibile effettuare esclusivamente operazioni relative alla tipologia di anticipazione prevista dall'apertura di credito ad esso collegato. Pertanto le valute applicate saranno quelle di volta in volta definite sulla base delle singole richieste di anticipo. Gli interessi verranno pagati dal Cliente mediante addebito in conto corrente con valuta ultimo giorno del periodo di maturazione. Le pattuizioni contrattuali sono valide in quanto compatibili con la tipologia del rapporto. Nel caso di specie, è pacifico che il conto in esame era destinato a confluire nel conto senza possibilità di operazioni autonome, e gli interessi e le valute erano esclusivamente girocontate nel conto principale. Quando il conto anticipi è avvinto da nesso funzionale con il conto principale, il saldo passivo del c.d. conto per anticipo fatture non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, onde non si giustifica la pretesa creditoria di nessuna delle parti del rapporto, ove fondata su di uno solo di detti conti: ciò, in particolare, quanto alla pretesa della banca di esigere il saldo passivo concernente il predetto conto anticipi, indipendentemente dal conto corrente ordinario cui accede. Al contrario, la ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti necessariamente attiene al complessivo rapporto.

Come la Corte di Cassazione ha già avuto occasione di osservare, infatti, sovente i conti in questione non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera "evidenza contabile" dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente. Si è, così, rilevato come su di essi, in sostanza, l'istituto annota in "dare" al correntista l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti, o della c.d. carta commerciale, importo che riannota in "avere", una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato

all'incasso usualmente conferitogli; onde, poi, dopo l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli. In tale situazione, il rapporto di debito-credito fra la banca e il correntista è rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante "giroconto" (così Cass. 20 giugno 2011, n. 13449).

Si parla anche di linea di credito c.d. autoliquidante, che consta di un contratto-quadro a disciplina le singole operazioni di anticipazione in conto corrente contro cessione di credito pro solvendo, oppure con mandato all'incasso con annesso patto di compensazione (cfr. Cass. 15 giugno 2020, n. 11524).

In tali evenienze, in definitiva, il c.d. conto anticipi costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari, senza autonomia e con mera evidenza contabile, ai fini dei finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente, annotandosi in esso in "dare" le anticipazioni erogate al correntista ed in "avere" l'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente.

Ne deriva che, in presenza di un simile atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del c.d. conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal saldo del (o dei più) conti correnti cui esso è collegato, onde l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza, cui il primo è connesso.

Si deve, in tali casi, parlare dunque di inscindibilità del saldo finale.

Ne' occorre individuare necessariamente un collegamento negoziale, come ricostruito in giurisprudenza, secondo cui, affinché possa configurarsi un collegamento tra atti giuridici di varia natura tipologica (contratti, provvedimenti amministrativi, accordi non aventi contenuto patrimoniale), con una loro considerazione unitaria allo scopo di trarne un vincolo a carico di una parte, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli atti in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale; Ad essere "collegati", invero, sono i conti correnti e le distinte contabilizzazioni bancarie, laddove giuridicamente si tratta pur sempre di un'unica operazione economica, finalizzata al raggiungimento della medesima funzione negoziale unitaria. I patti conclusi tra banca e cliente, infatti, sono essenzialmente interdipendenti, attenendo essi alla regolamentazione delle modalità di finanziamento e restituzione o soddisfazione, comunque, del credito restitutorio della banca, onde, in mancanza di uno di quei patti, l'operazione non sarebbe stata posta in essere, sicché negozi e patti non possono che rimanere inscindibilmente connessi.

In tal modo, non occorre discorrere di "collegamento" negoziale e funzionale tra contratti distinti, se non quale mero passaggio intermedio e ricostruttivo della causa concreta dell'intera operazione realizzata.

Pertanto, i rispettivi debiti e crediti delle parti traggono in effetti origine da un unico, ancorché complesso, rapporto negoziale, situazione in cui è allora configurabile la cd. compensazione impropria e non la cd. compensazione propria o in senso stretto, di cui all'art. 1241 c.c. e ss., la quale invero presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti (v., per talune prospettazioni analoghe, Cass. 15 giugno 2020, n. 11524).

Onde, poi, nella c.d. compensazione impropria" la valutazione delle reciproche pretese delle parti comporta soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, ed a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico (Cass. n. 30220/2019; Cass. n. 4825/2019) e l'elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza è la conseguenza di un mero accertamento contabile di dare e avere di poste attive e passive. Altra e', invece, l'ipotesi in cui la linea di credito per anticipazioni su fatture si atteggi in modo del tutto autonomo, come quando l'anticipazione sia configurata come un ordinario finanziamento, concesso dalla banca, dove il saldo del cd. conto anticipi rappresenti effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione debitoria distinta, rispetto al saldo (a credito o a debito) di un separato, anche giuridicamente, conto corrente di corrispondenza.

Solo in detta seconda ipotesi il credito insoddisfatto della banca per anticipazioni risultante dal "conto anticipi" sarà il possibile oggetto di un'autonoma azione giudiziaria, senza necessità del parallelo accertamento - ove richiesto - relativo altresì ai (a quel punto, non connessi) conti correnti di corrispondenza, solo occasionalmente e non funzionalmente avvinti allora dalla mera coincidenza soggettiva delle parti contraenti. (Cassazione 14321/22). Ora, la Banca ammette di agire per il recupero facciale delle anticipazioni, mentre tutti gli oneri passivi sono scaricati sul conto principale 9119, oggetto di separato giudizio. Ne deriva che non vi è alcuna autonomia di quel conto, che quindi rappresenta una semplificazione contabile; pertanto, quel saldo non ha alcun diritto ad una autonoma azione giuridica, soprattutto quando il conto principale è oggetto di separato accertamento. Ne deriva quindi che il decreto ingiuntivo in parte qua va revocato, in quanto si tratta di conto che non ha alcuna autonomia ex se. Per valorizzare la fattura n 4, questa potrebbe in teoria essere valorizzata solo per il rapporto anticipato, pari ad euro 120.620,64; non per il rapporto anticipabile, pari ad euro 242.694, 09; ma dallo stesso documento bene si evince che tutto va a scomputo del fido riconosciuto nel conto principale, accordato per euro 785,000,00, ed oggetto di separato giudizio. Ne consegue, non essendo stata limitata la domanda a quanto potrebbe risultare dal documento n 4 depositato nel giudizio di opposizione ma a conferma del decreto ingiuntivo e non come oggetto di separata domanda riconvenzionale autonoma, che il decreto ingiuntivo in parte qua deve essere sicuramente revocato. Per quanto riguarda il prestito finanziario, effettivamente con il taeg corretto a penna in quanto fu inserita, secondo parte opposta erroneamente, la cauzione Confidi, una correzione così importante su un elemento essenziale del contratto avrebbe avuto bisogno di una firma di approvazione del cliente; così non si ha alcuna garanzia che il contratto sia stato firmato e poi successivamente corretto, senza che il Cliente ne abbia avuta contezza alcuna. Tanto più che nemmeno si ha contezza di con quale tasso sia stata effettuata la simulazione sotto evidenziata, in caso di applicazioni delle condizioni indicate e di mantenimento del medesimo valore dei tassi ipotizzati per tutta la durata del finanziamento. Ed in effetti, come affermato dal Tribunale di Palermo, Tribunale , Palermo , sez. V , 07/07/2022 , n. 3012 Qualora tra due contratti si ravvisi un collegamento negoziale, le sorti dell'uno influenzeranno quelle dell'altro e l'invalidità dell'uno travolgerà anche l'altro. Nello specifico, qualora si accerti che il mutuo sia stato erogato solo per ripianare un passivo di c/c in realtà inesistente perché frutto dell'applicazione di clausole illegittime, tale collegamento negoziale comporterà che il contratto di mutuo risentirà della nullità derivata dall'applicazione di clausole illegittime al contratto di c/c cui è collegato e quindi sarà nullo per difetto di causa. Ora, sulla validità del conto, sempre intestato al Cliente opponente, , l'opposta non ha preso posizione alcuna; si è limitata ad affermare, negando qualsiasi collegamento negoziale, che sono precluse qui l'esame di eccezioni relative al conto . Una volta non contestato che quel mutuo, tra l'altro dall'incerto Taeg e dai documenti contrattuali che non si sa a quale ipotesi si riferiscano (se vi è un errore, logica avrebbe voluto una ristampata di tutti i documenti simulazione compresa, altrimenti è impossibile individuare a cosa si riferiscano, e non limitarsi a correggere a

penna il Taeg) è servito per ripianare il conto , avrebbe comunque dovuto affermare o prendere posizione sulla validità di quel conto; cosa che parte opposta volutamente non ha fatto. Ne consegue pertanto che il decreto ingiuntivo va revocato, e la opposizione va accolta; come il risarcimento per responsabilità aggravata da iscrizione ipotecaria, per decreti ingiuntivi richiesti nella consapevolezza che i rapporti principali erano in discussione altrove, e così moltiplicando senza necessità titoli ed azioni. che si stima di poter individuare in 10 mila euro. Essendo la responsabilità aggravata genetica, l'istanza di estromissione per Intesa San Paolo Spa non può essere accolta.

P.Q.M.

Accoglie la opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto; condanna BANCA e spv srl in solido , ex art. 96 cpv cpc, per responsabilità aggravata, a pagare alla SOCIETA' DEBITRICE euro 10.000; condanna BANCA e spv srl in solido alla ritusione delle spese di costituzione e rappresentanza di SOCIETA' DEBITRICE l, che liquida in euro per compensi, oltre esborsi, accessori, rimborso forfettario 15% e spese di ctu come liquidate, e spese di ctp come fatturate.

Ancona, 4 Aprile 2024

Il Giudice Pietro Merletti

 **Ex Parte Creditore**
Rivista di Informazione Giuridica